

due su designazione del Ministro dell'Economia e Finanze e uno su designazione della Regione interessata.

E' stata svolta l'attività amministrativa, in rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Parco, in particolare per quanto riguarda quelli dello Stelvio e del Gran Paradiso.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dal comma 11 dell'art. 9 della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente del 14 aprile 1994.

Previo esperimento di procedura concorsuale pubblica, della cui necessità e relative modalità gli Enti Parco sono stati informati con specifica circolare del 2 febbraio 2005, gli Enti si stanno gradualmente dotando di tale figura.

Nel corso del **2005** sono stati nominati i Direttori degli Enti Parco:

Dolomiti Bellunesi: DEC/DPN/291 del 25/02/05

Gran Paradiso: DEC/DPN/494 del 13/04/05

Pollino: DEC/DPN/2152 del 02/11/05

Val Grande: DEC/DPN/1468 del 28/07/05 (dimissionario)

Vesuvio: DEC/DPN/2156 del 03/11/05

e nel corso del **2006**:

Alta Murgia: DEC/DPN/155 del 10/02/06

Asinara: DEC/DPN/002 del 16/01/06

Nel **2007** sono stati nominati i Direttori della Val Grande (DEC/DPN/234 del 21.02.07) e dell'Arcipelago Toscano (DEC/DPN/1042 del 11.06.07)

E' stato inoltre prorogato l'incarico di Direttore del Parco nazionale della Maiella fino al 31 . 12.07 e quello dei Monti Sibillini fino al 31 marzo 2008, ed è in corso la procedura di nomina di quello del Gran Sasso.

2.5 Attività degli Enti Parco

La ritardata approvazione degli strumenti di gestione ha di fatto impedito alle aree protette italiane di tendere in modo coordinato e lungimirante a tutti gli obiettivi richiesti, incidendo in parte anche su quelli fondamentali relativi alla salvaguardia e allo sviluppo. E' stato in ogni caso svolto un enorme lavoro per la crescita della coscienza ambientale e per il radicamento e il riconoscimento dei parchi sul territorio.

Infatti, la particolare specialità che caratterizza l'Ente parco nell'esperienza amministrativa italiana - ad un organo viene attribuita la gestione territoriale attraverso una visione ambientale d'insieme e poteri di pianificazione integrata che nessun altro Ente territoriale o amministrativo esercita - ha quale effetto in primo luogo il consenso popolare e la diffusione di un sentimento di identificazione con l'azione di tutela del patrimonio naturale, cui fa seguito, spesso, una partecipe consapevolezza ed un sostegno alla istituzione e alla gestione oculata delle aree protette. Conseguenza è la riappropriazione, da parte della cittadinanza, dei valori naturalistici, paesaggistici, ma anche storici, culturali ed artistici e, quindi, una riscoperta e apprezzabile valorizzazione identitaria.

Altro aspetto connesso alla "specialità" degli Enti parco è la capacità di interloquire con tutti i settori produttivi, che ha portato in molti casi ad una vera e propria alleanza contribuendo a segnare un evidente progresso per l'economia di aree generalmente poco accessibili e/o marginali da un punto di vista storico ed economico.

Con evidenti difficoltà iniziali e poi con sempre maggiore incisività, attraverso una molteplicità di iniziative, di progetti e di finanziamenti si sta così costruendo il necessario stretto legame tra gli enti parco e gli enti locali, lavorando comunque, in assenza di progettualità generali, disorganicamente ma produttivamente sulle specificità.

Gli esempi sono davvero tanti e tra i più significativi si richiamano:

- Attività di tutela del territorio: mediante il controllo e la regolamentazione delle attività antropiche, la qualificazione degli insediamenti recenti, l'incentivazione e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, la proposizione e l'utilizzo di metodi costruttivi secondo principi tecniche e materiali dell'architettura bioecologica, la difesa del suolo ed il controllo dell'inquinamento, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, la pulizia delle aree del parco;
- Attività di valorizzazione del territorio: attraverso il recupero boschivo e dei pascoli; la valorizzazione del patrimonio insediativo storico (manufatti e loro contesti); il recupero, la

valorizzazione e la promozione dei sentieri; l'utilizzo di metodi di ingegneria naturalistica per il recupero e il ripristino del territorio;

- Attività di educazione ambientale: attraverso escursioni didattiche, corsi di formazione per i docenti, lo sviluppo di programmi di interpretazione ed educazione;
- Attività di promozione e comunicazione: attraverso moduli informativi, promozione di eventi, la promozione di un turismo sostenibile, naturalistico e storico-culturale;
- Attività di recupero e valorizzazione di attività artigianali;
- Attività di incentivazione e valorizzazione dell'agricoltura biologica;
- Attività di studio e di ricerca.

2.6 Dotazioni organiche degli Enti Parco

L'art. 9, comma 14 della legge 394/91 prevede che *“La pianta organica di ogni parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esse assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha avuto inizio un processo di riforma e di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha tra i suoi obiettivi anche quello di razionalizzare le strutture e l'organizzazione nel perseguimento di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità. Ciò ha comportato la necessità di rivedere, nel tempo, le strutture organizzative e le dotazioni organiche degli Enti parco.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) nel confermare anche per l'anno 2005 una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, ha previsto all'art. 1, comma 93, che le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, tra cui gli Enti parco, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica.

Ai predetti fini le amministrazioni sono tenute ad adottare adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal successivo comma 192 della finanziaria 2005, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto.

Con lettera circolare dell'11 aprile 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica - e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno diramato le modalità operative per la corretta applicazione della legge finanziaria in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni, così sintetizzabili:

- 1) *determinazione della spesa: individuazione della spesa riferita alla dotazione organica del personale, comprensiva anche dei dirigenti e suddivisa per aree funzionali e posizioni economiche. I costi da considerare sono quelli derivanti dalla retribuzione complessiva iniziale comprensiva degli oneri riflessi riferita alle singole posizioni, da moltiplicare per il relativo numero previsto nella dotazione organica di riferimento;*
- 2) *riduzione minima del 5% sulla sommatoria dei conti calcolati come sopra indicato;*
- 3) *rideterminazione della dotazione organica sulla base della rilevazione dei propri effettivi fabbisogni come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 e nei limiti della nuova spesa massima determinata a seguito della riduzione del 5%*

Per le amministrazioni che non abbiano provveduto entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti sopra indicati, la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004, più le procedure avviate dalle amministrazioni di destinazione alla stessa data, quelle speciali derivanti dai processi di trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza effettuate entro il 30 aprile 2005 e le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

Inoltre, per le Amministrazioni inadempienti alla data del 30 aprile 2005, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 che prevede il blocco delle assunzioni anche con riguardo alle categorie protette, rendendo inoltre inoperante la eventuale possibilità di utilizzare le priorità ad accedere al fondo per le assunzioni di cui al combinato disposto dei successivi commi 96 e 97 della legge 311/2004.

In linea con le normative sopra riportate, nell'anno 2006 è proseguito il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli Enti Parco alle disposizioni di cui all'art.1, comma 93, della legge 311/2004 (riduzione del 5% dei costi del personale). Tutti gli Enti hanno provveduto ad rideterminare le proprie dotazioni organiche ad eccezione degli Enti Parco della Majella e dei Monti Sibillini la cui proposta di rideterminazione è pervenuta nell'anno 2007 ed è attualmente in esame (allegato 4).

2.7 Statuti degli Enti Parco

Ai sensi della legge n. 394/91, modificata dalla legge 426/98, lo Statuto degli Enti Parco è deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco, sentito il parere obbligatorio della Comunità del Parco, e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente che lo adotta con

decreto del Ministro, e definisce "l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti" (art. 9 comma 8-bis, art. 10).

Alla luce delle innovazioni legislative e giurisprudenziali introdotte nell'ordinamento giuridico, è stato elaborato e trasmesso agli Enti Parco sin dal luglio 2002 uno schema di statuto-tipo, acquisendo in merito la pronuncia del Consiglio di Stato e, in ordine agli aspetti normativi di carattere finanziario e contabile, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo con ciò di fornire uno strumento necessario sia per gli Enti Parco ancora privi della carta statutaria, sia per quelli che se ne fossero dotati in epoca antecedente alle nuove normative.

In particolare lo statuto-tipo ha consentito di tendere ad una uniformità generale dello strumento, definendo in maniera omogenea le problematiche interpretative o di altra natura derivanti dalla sua applicazione, senza condizionare scelte e autonomia degli Enti, ma risultando vincolante limitatamente alle parti che ritrascrivono disposizioni contenute nella legge n. 394/91 o in fonti primarie o ancora recepite pacificamente dalla giurisprudenza vigente.

Negli anni 2005 e 2006 hanno predisposto un nuovo statuto i seguenti Enti Parco:

1. Cinque Terre (approvato)
2. Sila (approvato).
3. Abruzzo, Lazio e Molise (procedimento in via di definizione)
4. Asinara (procedimento in via di definizione)
5. Dolomiti Bellunesi (procedimento in via di definizione)
6. Gran Paradiso (approvato)
7. Gran Sasso (procedimento in via di definizione)

2.8 Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per quanto riguarda il contributo ordinario da erogare ad Enti parco, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi in relazione ai fini istituzionali e agli obiettivi primari di protezione della natura, si segnala che il Parlamento con la legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto una sensibile riduzione di stanziamento (pari a circa il 7% della quota assegnata l'anno precedente) sul competente capitolo di bilancio 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Unità Previsionale di Bilancio della Direzione Protezione della Natura.

L'iniziale stanziamento di bilancio - pari ad Euro 54.120.000,00 - è, successivamente risultato di Euro 53.315.912,00 a seguito dell'emanazione del D. L. n. 106 del 17 giugno 2005 "Disposizioni urgenti in materia di entrate" – convertito con legge n. 156 del 31.7.2005 - che ha, appunto, ridotto, per l'anno 2005, gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla Tabella C della legge finanziaria 2005.

Vale la pena di rammentare che il richiamato decreto legge ha ridotto anche lo stanziamento previsto sui cap. 1644 e 1646 destinati agli interventi per la Difesa del mare.

Dette risorse finanziarie - destinate ai Parchi Nazionali, alle Riserve Naturali dello Stato, all'ICRAM, alle Azioni nazionali, - sono state pertanto ripartite tra gli Enti parco secondo le modalità di attribuzione già individuate nell'anno 2004.

Sullo schema di ripartizione dei contributi proposto per l'anno 2005, è stato acquisito il parere favorevole della 13^a Commissione (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) del Senato della Repubblica, nonché quello della VIII^a Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei Deputati, alle condizioni di seguito riportate:

- a) *sia assunta ogni possibile iniziativa, anche avente carattere di urgenza, affinché le giacenze di cassa degli enti parco nazionali siano drasticamente ridotte, eventualmente adottando misure atte a favorire la semplificazione dei procedimenti approvativi dei progetti da finanziare;*
- b) *nel destinare le risorse agli enti parco nazionali sia garantita l'individuazione, in forma stabilizzata, di meccanismi di incentivazione delle iniziative di autofinanziamento degli enti medesimi, anche con riferimento al definitivo trasferimento delle riserve naturali ai parchi, secondo quanto ribadito, da ultimo, anche dall'articolo 4 della legge n. 36 del 2004;*
- c) *anche in vista della scadenza ordinaria dei relativi organi direttivi, sia affrontata con la massima serietà la situazione finanziaria dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, assicurando, peraltro, che il continuo incremento di fondi a favore di tale Ente – inclusi i finanziamenti straordinari assegnati con le ultime "leggi finanziarie – non incida negativamente sul complesso delle risorse disponibili per gli altri Enti parco nazionali;*

e con le seguenti osservazioni:

- 1. *al fine di favorire un alleggerimento degli oneri finanziari degli Enti parco nazionali, almeno sino al definitivo e sollecito passaggio delle riserve naturali dai coordinamenti del Corpo forestale dello Stato agli stessi parchi nazionali, sia valutata la possibilità di assicurare che tutti i costi per la gestione delle stesse riserve naturali all'interno dei parchi, non preventivabili sia per i consumi che per le manutenzioni, non gravino in alcun modo – né diretto, né indiretto – sul bilancio degli Enti parco e siano integralmente previsti a carico del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali;*
- 2. *sia altresì verificata l'opportunità di introdurre adeguate misure, anche di carattere finanziario, al fine di premiare gli Enti parco che abbiano già presentato un piano del parco, in attesa della convalida regionale, nonché gli enti parco che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano da parte delle regioni competenti;*

Il criterio di ripartizione adottato garantisce le spese essenziali per il personale, i costi non riducibili e le attività istituzionali in corso, contraendo necessariamente il finanziamento per le attività di investimento.

Si evidenzia quindi come inevitabile il ricorso degli Enti alla progettualità, a un efficace utilizzo dei canali di finanziamento straordinari attualmente unica opportunità per poter disporre di ulteriori risorse, insieme a quelle aggiuntive derivanti dalle attività di autofinanziamento che, seppur marginali, sono produttrici di posti di lavoro e di reddito e configurano il Parco come volano delle attività economiche locali.

Il contributo finanziario erogato agli Enti parco nazionali si basa su due componenti, una fissa relativa ai costi di funzionamento e l'altra variabile, relativa alla capacità di spesa degli Enti, calcolate sulla base di criteri di dettaglio.

- componente a carattere fisso: valutazione del costo di funzionamento

1. Personale
2. Coordinamento territoriale ambientale (C.T.A.)
3. Organi
4. Quota fissa
5. Comuni

- componente a carattere variabile: valutazione del potenziale di spesa per gli investimenti

1. Capacità di spesa per gli investimenti
2. Attivazione di strumenti di pianificazione e programmazione (piano del parco, piano pluriennale economico e sociale)
3. Capacità di autofinanziamento

La somma complessiva disponibile sul citato capitolo 1551 è stata quindi ripartita trasferendo ai Parchi nazionali la somma totale di Euro 43.889.579,65, all'ICRAM la somma di Euro 5.600.000,00, alle Riserve naturali dello Stato Euro 2.500.000,00 e alle Azioni nazionali Euro 326.330,65; e prevedendo un contributo pari ad Euro 500.000,00 ciascuno per il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline metallifere grossetane e per il Parco delle Miniere dell'Amiata, al fine di garantirne la funzionalità e le attività di promozione e sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda l'anno **2006** il Parlamento con la legge finanziaria ha previsto una ulteriore riduzione di stanziamento, pari a circa 3.3 milioni di Euro rispetto all'anno precedente, delle risorse finanziarie sul capitolo di bilancio 1551, stanziamento che risulta pari ad Euro 48.605.000,00.

Il Ministero ha dovuto, di conseguenza, procedere ad una consistente riduzione delle risorse finanziarie da assegnare agli Enti Parco Nazionali, all'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare, al Parco Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ed al Parco Museo delle Miniere dell'Amiata.

Per quanto concerne i Parchi Nazionali, dette risorse finanziarie sono state ripartite secondo le seguenti modalità.

Per le spese per il "Coordinamento Territoriale Ambientale" del Corpo Forestale dello Stato si è tenuto conto delle unità di personale effettivamente presenti presso ciascun C.T.A. che, allo stato, risultano pari ad 890 unità, rispetto alla dotazione complessiva prevista dal D.P.C.M. di oltre 1000 unità.

In relazione al costo degli "Organi istituzionali" degli Enti Parco, posto che la legge finanziaria 2006 ha previsto una decurtazione delle indennità, si è prevista una riduzione del 20% dei compensi e del 20% del costo di funzionamento.

Per quanto concerne le spese relative al "personale" si è tenuto conto delle unità di personale presenti in ruolo.

Per la figura del "Direttore" – non prevista in pianta organica – è stata apportata una riduzione pari al 10%.

Per la voce "complessità territoriale" per la quale è stato mantenuto il medesimo criterio di calcolo adottato per i passati esercizi finanziari, l'ammontare della risorsa complessiva è stata pari ad Euro 16.065.829,86.

Per la voce relativa al "funzionamento corrente" degli Enti la somma complessiva assegnabile pari ad Euro 4.180.000,00, è stata divisa in modo aritmetico fra i soggetti pubblici aventi titolo.

La somma complessiva disponibile sul citato capitolo 1551 è stata quindi così ripartita - previa acquisizione del parere favorevole della 13^a Commissione (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) del Senato della Repubblica, nonché quello della VIII^a Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati:

- agli Enti Parco Nazionali la somma totale di Euro 40.680.000,00; all'ICRAM la somma di Euro 5.600.000,00; alle Riserve Naturali dello Stato Euro 2.500.000,00 – come nel 2005 - e alle Azioni nazionali Euro 325.000,00; un contributo pari ad Euro 250.000,00 ciascuno per il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline metallifere grossetane e per il Parco delle Miniere dell'Amiata, al fine di garantirne la funzionalità e le attività di promozione e sviluppo territoriale.

Si evidenzia che dal contributo previsto per le "Riserve Naturali dello Stato" sono state escluse quelle di "Torre Guaceto" e "Isole di Ventotene e Santo Stefano" per le quali, in una logica di "sistema" delle aree protette, si è preferito utilizzare le risorse disponibili per le aree marine che hanno in affidamento dette riserve.

Analogo principio è stato adottato a favore degli Enti Parco Nazionali che hanno in gestione Aree Marine Protette, al fine di consentirne una maggiore disponibilità finanziaria.

Si allega una scheda sintetica riepilogativa del contributo ordinario assegnato ai soggetti previsti per gli anni finanziari 2005 e 2006 a valere sul cap. 1551 (allegato 5).

In adesione alle riportate osservazioni della competente Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati - già espresse in precedenti esercizi finanziari - la somma assegnata per le cosiddette "Azioni nazionali", da trasferire agli Enti Parco considerati meritevoli di ricevere

specifici finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero e rilancio dei propri territori, è stata ripartita nel **2005** tra il P. N. de La Maddalena (euro 150.000) e il P. N. del Gran Sasso (euro 230.000) e nel **2006** tra il P. N. del Gran Sasso (euro 170.000) e il P. N. dello Stelvio (euro 150.000) (allegato 6).

A valere su altro capitolo, il 1553, nel **2005** sono stati inoltre trasferiti quali contributi straordinari, previsti dall'art. 94, comma 12 della Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), euro 2.000.000 al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ed euro 1.000.000 a quello del Gran Sasso, volti a fronteggiare la crisi occupazionale nel territorio dei due Parchi. Allo stesso scopo la legge n. 248/2005, art. 11 *quaterdecies* comma 7, ha previsto ulteriori contributi per il Parco d'Abruzzo Lazio e Molise e nel **2006** sono stati trasferiti euro 2.500.000 a valere sul capitolo 1554 (allegato 7).

Un ulteriore contributo, a valere sullo stesso capitolo 1553, di Euro 4.500.000,00 è stato trasferito nel **2005** al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2004) per assicurare la continuità del processo di risanamento, riorganizzazione e conseguente rilancio del Parco (allegato 7).

Nel 2006 è stato assegnato al P. N. del Gran Sasso un contributo di euro 50.000 a valere sul capitolo 7082. (allegato 7)

Ai sensi della legge n. 344 del 1997, che ha previsto la loro istituzione, ai Parchi dell'Appennino Tosco-Emiliano, dell'Asinara, delle Cinque Terre e della Sila, è stata trasferita la somma di Euro 774.685,25 ciascuno, a valere sul capitolo 7219 sia per l'anno 2005 che per l'anno 2006 (allegato 8).

All'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso sono stati trasferiti Euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, fondi allo stesso destinati dall'art. 10, comma 1, della legge n. 179/2002 (Disposizioni in materia ambientale) finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 (Direttiva "Habitat") (allegato 9).

Nell'ambito della citata Direttiva e di quella n. 79/409 (Direttiva "Uccelli"), nonché della connessa Convenzione Internazionale sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, che vede l'impegno dell'Italia per la conservazione di determinate caratteristiche di naturalità presenti sul proprio territorio, sono stati assegnati finanziamenti, agli Enti parco e/o a soggetti dagli stessi individuati, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi per un totale di euro 2.556.545,80 nel 2005 e di euro 768.380 nel 2006 (allegato 10), nonché dedicati alla sensibilizzazione e

comunicazione relative alla detta Convenzione, per un totale di euro 699.820,00 nel 2005 e di euro 395.600,00 nel 2006 (allegato 11).

I Parchi ed Enti situati nel loro territorio hanno ricevuto ulteriori contributi dal fondo per favorire gli investimenti nei parchi nazionali per euro 9.456.846,53 nel 2005 e per euro 3.347.050,00 nel 2006 (allegato 12).

Inoltre sono stati finanziati interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all'istituzione, alla promozione, al funzionamento e allo sviluppo sostenibile nei Parchi Nazionali per un totale di euro 2.582.854,35 e di euro 2.729.870,70 nel 2006 (allegato 13).

Alla Provincia Autonoma di Trento sono stati trasferiti euro 1.000.000,00 - fondi previsti per le annualità 2003 e 2004 per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (allegato 14).

Nel 2005 è stata altresì garantita la promozione del sistema nazionale delle aree protette, attraverso la realizzazione di opere editoriali di particolare pregio culturale e scientifico e la partecipazione delle Aree Protette a quelle manifestazioni di rilievo internazionale, nazionale e anche locale mirate a diffondere una sempre maggiore sensibilità alle tematiche di valorizzazione e tutela dell'ambiente con un finanziamento di 15.020.804,00 Euro (allegato 15).

ALTRI PARCHI EX LEGE 394/91

La legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, l'istituzione del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna (art. 114 comma 10), del Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e del Parco museo delle Miniere dell'Amiata (art. 114 comma 14), prevedendo al contempo un finanziamento

- per il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, di 3 miliardi di lire per il 2001 e, a decorrere dal 2002, quindi permanentemente, di euro 3.098.741,00 per ogni anno.
- per il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e per il Parco museo delle miniere dell'Amiata di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

La stessa legge 388/2000 ha previsto anche, all'art. 115, al fine di conservare e valorizzare il geosito di Pietraroja con l'individuazione dei siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici di rilevanza scientifica, culturale e ambientale ad esso connessi, l'istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento, autorizzando un finanziamento di 500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001.

Come già indicato e riportato nell'allegato 5) per il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e per il Parco museo delle Miniere dell'Amiata si è provveduto in sede di riparto dei contributi ordinari destinato agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui al capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2005 e per l'anno 2006.

Per quanto riguarda invece i fondi necessari per il funzionamento del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna sono stati assegnati i finanziamenti previsti di euro 3.098.741,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a valere sul capitolo dedicato 1532, così come per l'Ente Geopaleontologico di Pietraroja i finanziamenti di euro 258.229,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 sono stati assegnati a valere sul capitolo dedicato 1531 (allegato 16)

3. LE AREE MARINE PROTETTE

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

Il procedimento istitutivo aveva inizio con la redazione degli studi preliminari di fattibilità, affidati dalla Consulta ad università ed istituzioni scientifiche impegnate sul campo. Nell'ambito di tali studi rientrava anche la redazione di un'ipotesi di perimetrazione e zonazione. Successivamente, la Consulta procedeva alla valutazione degli studi e alla formulazione della proposta di istituzione della riserva marina. La legge stabiliva che per la vigilanza e l'eventuale gestione il Ministero si avvallesse delle competenti Capitanerie di Porto, allora incorporate all'interno del medesimo dicastero. Con apposita convenzione, la gestione dell'area marina protetta poteva anche essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute. La 979/82 individuava inoltre un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine.

La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente. In base alla 394/91, le aree protette marine sono state istituite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, mentre l'istruttoria preliminare è rimasta di competenza della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

La legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha trasferito al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato quindi disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare ed istituita la Segreteria tecnica per le aree marine protette, che ne ha assunto i compiti di istruttoria preliminare per l'istituzione e l'aggiornamento delle aree marine protette. La stessa legge ha individuato una nuova area marina di reperimento e ha previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge 23 marzo 2001 n. 93 ha eliminato, per l'istituzione di aree marine protette, il concerto con il Ministro della marina mercantile, già soppresso nel 1993.

La legge 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, le aree marine protette sono quindi istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

Il procedimento ha inizio con la redazione degli studi conoscitivi preliminari, affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spesso con il contributo operativo e finanziario degli enti territoriali interessati, ad università ed istituzioni scientifiche impegnati sul campo. Successivamente, viene avviata l'istruttoria preliminare della segreteria tecnica per le aree marine protette, svolta attraverso un percorso partecipato, che prevede consultazioni

tecniche con le amministrazioni interessate e, tramite quest'ultime, con gli operatori del settore socio-economico.

3.1 Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 24 aree marine protette di cui 2 parchi sommersi e 1 Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini. Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, ma dove sono comunque in corso di istituzione aree marine protette, il totale sale a 26, la metà esatta delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

L'estensione totale dei fondali e delle acque tutelati dalle 21 aree marine protette istituite e dai 2 parchi sommersi raggiunge gli 188.272 ettari. Considerando anche i 2 parchi nazionali dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago Toscano (71.812 ettari), le oasi blu (18 ettari), le riserve regionali con aree di tutela a mare (1.284 ettari) e soprattutto il Santuario internazionale dei mammiferi marini (altri 2.590.257 ettari di acque territoriali italiane), il totale del mare e dei fondali protetti ammonta a 2.851.643 ettari, mentre considerando i chilometri di costa protetta si supera abbondantemente il 10% dello sviluppo costiero italiano.

Precedentemente all'emanazione della legge 394/91 erano già state istituite 7 aree marine inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della Legge 979/82 e successivamente affidate in gestione ai sensi della L. 394/91: Isola di Ustica (1986), Miramare (1986), Isole Tremiti (1989), Isole Ciclopi (1989), Torre Guaceto (1991), Isole Egadi (1991), Capo Rizzuto (1991).

Successivamente all'emanazione della legge 394/91 e 426/98, sono state istituite 9 aree marine già inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della legge 979/82: Isole di Ventotene e Santo Stefano (1997), Cinque Terre (1997), Punta Campanella (1997), Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre (1997), Porto Cesareo (1997), Tavolara - Punta Coda Cavallo (1997), Portofino (1998), Capo Caccia – Isola Piana e Isole Pelagie (2002).

Nello stesso periodo sono state istituite 4 aree marine inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della legge 394/91: Capo Carbonara (1998), Secche di Tor Paterno (2000), Capo Gallo – Isola delle Femmine (2002) e Isola dell'Asinara (2002).

Infine nel 2005 è stata istituita l'area marina protetta Plemmirio (Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco), inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 93/2001.

Nel 2002 sono stati istituiti i 2 parchi sommersi, inseriti nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 388/2002, di Baia e di Gaiola.

Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la Legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

Nell'allegato 17 si riporta l'elenco di tutte le aree marine protette e del relativo provvedimento istitutivo.

In corso di istituzione

Attualmente, sono in corso le procedure istitutive in 20 delle restanti aree comprese negli elenchi di reperimento.

6 sono di imminente istituzione, essendo in fase di perfezionamento i decreti istitutivi, una volta completata l'istruttoria tecnica preliminare: Isola di Bergeggi, Secche della Meloria, Costa degli Infreschi e della Masseta, S. Maria di Castellabate, Regno di Nettuno (Ischia, Vivara e Procida), Torre del Cerrano.

Altre 5 sono con istruttorie tecniche in fase avanzata e l'istituzione è prossima: Capo Testa - Punta Falcone, Costa del Monte Conero, Arcipelago Toscano, Costa del Piceno, Isola di Gallinara.

Le altre 10 Aree marine protette in corso di istituzione, per alcune delle quali sono in fase di svolgimento gli studi conoscitivi propedeutici, sono: Golfo di Orosei - Capo Monte Santu, Isole Eolie, Isola di Pantelleria, Penisola Salentina (Otranto), Isola di Capri, Arcipelago di La Maddalena, Isole Pontine (Ponza, Palmarola e Zannone) e, avviate nel **2007**, Monte di Scauri (Riviera di Ulisse), Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone - Monti dell'Uccellina, e Costa di Maratea.

Vi sono infine altre 7 aree marine di reperimento, previste dalla legge 394/91, per cui l'iter istitutivo non è ancora stato avviato: Capo Spartivento - Capo Teulada, Isola di S. Pietro, Grotte di Aci Castello, Capo Passero, Pantani di Vindicari, Promontorio Monte di Cofano - Golfo di Custonaci, Stagnone di Marsala.

3.2 Modifiche, rettifiche e aggiornamenti

A partire dall'emanazione della L. 394/91, i decreti istitutivi di aree marine protette sono stati modificati, rettificati, integrati o aggiornati (in alcuni casi più di una volta) per meglio corrispondere alle finalità istituzionali di protezione ambientale, nel più dei casi sulla base di proposte formulate dagli organismi di gestione, di concerto con gli Enti locali e le Regioni: Isole Egadi (1993 - 1996), Portofino (1999), Capo Carbonara (1999), Punta Campanella (2000),

Tavolara - Punta Coda Cavallo (2001), Capo Rizzuto (2002), Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre (1999 – 2003), Isole Ciclopi (2005), Cinque Terre (2005).

Sono state avviate le istruttorie di aggiornamento per altre 5 aree marine protette: Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Secche di Tor Paterno, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Capo Carbonara.

3.3 Organismi di gestione - Commissioni di riserva

Organismi di gestione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle 26 aree marine protette esistenti, considerando 21 riserve marine, 2 parchi sommersi, 2 parchi nazionali con estensione a mare e 1 area di tutela internazionale.

- 7 Consorzi misti;
- 5 Comuni;
- 5 Enti Parco;
- 3 A.P.A.T. (provvisorio)
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Commissioni di Riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, presso ogni Capitaneria competente è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca la Capitaneria di porto e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha quindi stabilito che la Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, è istituita presso l'ente a cui è delegata la gestione dell'AMP, è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente ed è così composta :

- Presidente
- Comandante della Capitaneria di Porto
- due rappresentanti dei Comuni rivieraschi designati dai Comuni medesimi;
- un rappresentante delle Regioni territorialmente interessate;
- un rappresentante delle categorie economiche-produttive interessate designate dalla Camera di Commercio per ciascuna delle Province interessate;
- due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante del provveditorato agli studi;
- un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali

Relativamente alla Commissione di Riserva delle Aree Marine protette della Regione Sicilia, in data 7 marzo 2001 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente che si impegna a nominare i propri esperti nella Commissione sulla base di terne di nominativi proposte dalla Regione.

Nel **2005** si è provveduto con D. M. alla istituzione, alla ricostituzione (per commissioni scadute) o alla sostituzione di componenti delle Commissioni di riserva delle seguenti AMP:

- Portofino: DEC/DPN/255 del 22/02/05;
- Cinque Terre: DEC/DPN/607 del 19/04/05; DEC/DPN/947 del 23/05/05
- Isola dell'Asinara: DEC/DPN/946 del 23/05/05;
- Capo Gallo-Isola delle Femmine: DEC/DPN/948 del 23/05/05; DEC/DPN/1184 del 24/06/05;
- Isole Ciclopi: DEC/DPN/1262 del 05/07/05;
- Isole Egadi: DEC/DPN/1467 del 28/07/05
- Capo Caccia – Isola Piana: DEC/DPN/1649 del 08/09/05;
- Isole Pelagie: DEC/DPN/2333 del 18/11/05;
- Plemmirio: DEC/DPN/2334 del 18/11/05

nel **2006**:

- Porto Cesareo: DEC/DPN/344 del 03/03/06;
- Punta Campanella: DEC/DPN/343 del 03/03/06 e DEC/DPN/803 del 02/05/06;
- Cinque Terre: DEC/DPN/749 del 18/04/06

nel **2007**:

- Isole Ciclopi: DEC/DPN/102 del 31/01/07
- Capo Caccia Isola Piana: DEC/DPN/103 del 31/01/07
- Pelagie: DEC/DPN/104 del 31/01/07
- Tavolara Punta Coda Cavallo: DEC/DPN/105 del 31/01/07